



REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

(Canone Unico Patrimoniale)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 19/03/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 28/06/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 26/03/2022

INDICE

Titolo I – OGGETTO E PRESUPPOSTO		
Capo Unico	Presupposto e classificazione	
	Art. 1	Oggetto del regolamento
	Art. 2	Presupposto del Canone
	Art. 3	Definizioni oggettive
	Art. 4	Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
Titolo II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO		
Capo 1°	Tipologia delle occupazioni	
	Art. 5	Tipologia delle occupazioni
Capo 2°	Procedimento amministrativo	
	Art. 6	Concessioni e Autorizzazioni
	Art. 7	Oggetto delle Concessioni
	Art. 8	Uffici preposti al rilascio
	Art. 9	Attivazione del procedimento amministrativo
	Art. 10	Cauzione
	Art. 11	Istruttoria della domanda
	Art. 12	Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione
	Art. 12-bis	Decorrenza della concessione e autorizzazione
	Art. 12-ter	Occupazioni d'urgenza
	Art. 12-qua	Procedure per particolari occupazioni
	Art. 12-qui	Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro
	Art. 13	Passi Carrabili
	Art. 13-bis	Posteggi riservati alle persone diversamente abili
	Art. 13-ter	Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
	Art. 13-qua	Occupazioni con impianti di distribuzione carburanti
	Art. 14	Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione
	Art. 15	Spese per la concessione e autorizzazione
	Art. 16	Norme per l'esecuzione dei lavori
	Art. 17	Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni
	Art. 17-bis	Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione
	Art. 18	Subentro nella concessione e nell'autorizzazione
	Art. 19	Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione
	Art. 20	Occupazioni abusive e rimozione delle opere

	Art. 21	Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni- Ordinanza di sgombero e ripristino
<p>Titolo III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE</p>		
Capo 1°	Impianti autorizzabili e superfici	
	Art. 22	Il piano generale degli impianti pubblicitari
	Art. 23	Criteri del Piano Generale degli Impianti
	Art. 24	Installazione di impianti per affissione e concessione a soggetti privati
	Art. 25	Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari
	Art. 26	Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari
	Art. 27	Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata inizio attività SCIA
	Art. 28	Allegati alla domanda di autorizzazione e/o segnalazione certificata di inizio attività SCIA
	Art. 29	Casi di esenzione dall’autorizzazione o dalla SCIA
	Art. 30	Dichiarazione
	Art. 31	Rilascio dell’autorizzazione
	Art. 32	Durata e rinnovo dell’autorizzazione
	Art. 33	Targhetta di identificazione
	Art. 34	Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale
	Art. 35	Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico
	Art. 36	Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie – Regole generali
	Art. 37	Esposizioni in via permanente di insegne d’esercizio e di altre forme
	Art. 38	Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree
	Art. 39	Vetrine di esercizio
	Art. 40	Pubblicità nelle vetrine e porte d’ingresso
	Art. 41	Vetrinette e bacheche
	Art. 42	Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole
	Art. 43	Targhe professionali
	Art. 44	Farmacie
	Art. 45	Pubblicità nelle edicole
	Art. 46	Distributori di carburanti
	Art. 47	Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
	Art. 48	Pubblicità fonica

	Art. 49	Pubblicità nei cantieri pubblici e privati
	Art. 50	Striscioni trasversali
	Art. 51	Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento
	Art. 52	Segni orizzontali reclamistici e di direzione
	Art. 53	Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari
	Art. 54	Impianti all'interno di rotatorie. Aiuola spartitraffico
	Art. 55	Impianti pubblicitari di servizio
	Art. 56	Pubblicità temporanea nel Centro Storico
	Art. 57	Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade
	Art. 58	Distanze entro i centri abitati
	Art. 59	Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati
	Art. 60	Pubblicità permanente su veicoli
	Art. 61	Pubblicità provvisoria con automezzi ed altri veicoli
	Art. 62	Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati
	Art. 63	Impianti tecnologicamente avanzati e pubblicità innovativa
	Art. 64	Oneri relativi all'esposizione della pubblicità, manutenzione dei mezzi pubblicitari
	Art. 64-bis	Termine per l'installazione
	Art. 64-ter	Norme per l'esecuzione dei lavori
	Art. 65	Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari
	Art. 66	Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione
	Art. 67	Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
	Art. 68	Diffusione abusiva e difforme
	Art. 69	Conservazione e vendita del materiale rimosso e sequestrato dal Comune

Titolo IV– DISCIPLINA DEL CANONE

Capo 1°	Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento	
	Art. 70	Soggetto tenuto al pagamento del Canone
	Art. 71	Determinazione della superficie di occupazione
	Art. 72	Occupazioni con passi carrabili
	Art. 73	Distributori di carburante ed impianti di ricarica di energia elettrica
	Art. 74	Attività edile
	Art. 75	Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
	Art. 75-bis	Occupazioni eventi sportivi, turistici, culturali e simili inseriti nel cartello degli eventi "promossi" dall'amministrazione comunale
	Art. 76	Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
	Art. 77	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di servizi di pubblica utilità

	Art. 78	Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
	Art. 78-bis	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
	Art. 79	Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard
	Art. 80	Regole per la quantificazione del Canone
	Art. 81	Riduzioni delle tariffe per le occupazioni
	Art. 82	Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
	Art. 83	Esenzioni
	Art. 84	Modalità e termini per il versamento
	Art. 84-bis	Controllo dei versamenti
Capo 2°	Canone per le Pubbliche affissioni	
	Art. 85	Servizio pubblico affissioni
	Art. 86	Oggetto e soggetti obbligati
	Art. 87	Spazi per le affissioni
	Art. 88	Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
	Art. 89	Annunci funebri
Capo 3°	Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	
	Art. 90	Accertamento
	Art. 91	Sanzioni ed indennità
	Art. 92	Riscossione coattiva
	Art. 93	Interessi
	Art. 94	Rimborsi
	Art. 95	Contenzioso
	Art. 96	Disposizioni finali e transitorie

Allegato A	Classificazione delle zone ai fini del Canone occupazione
Allegato B	Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie permanenti
	Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie temporanee
	Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie mediante affissioni
Allegato C	Elenco zone categoria speciale ai fini del Canone esposizioni pubblicitarie
Allegato D	Tabella coefficienti e relative tariffe Canone occupazione permanente
	Tabella coefficienti e relative tariffe Canone occupazione temporanea

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico

Presupposto e classificazione del Comune di San Benedetto del Tronto

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
- 2) Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
- 3) Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e diffusione del messaggio pubblicitario e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione e esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
- 4) Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

- 1) Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

- 2) L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la superficie comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 **Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di San Benedetto del Tronto quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante la c.d. *dicatio ad patriam*; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

-per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di San Benedetto del Tronto appartiene alla classe "*comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti*" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del **Canone per le occupazioni**, in base all'importanza, è suddiviso in Zone e precisamente: la Zona 1, la Zona 2, la Zona 3 e la Zona 4, come da elencazione di cui **all'allegato A** del presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione del **Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario**, anche mediante affissioni, è prevista una suddivisione delle strade e piazze in categoria "Speciale" e categoria "Normale" come da **Allegato C** al presente regolamento.
4. A ciascuna Zona, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito "*coefficiente territoriale*" che tiene conto della loro rilevanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, nonché della particolare utilizzazione. Per l'anno 2021 i distinti coefficienti territoriali sono stabiliti in questa sede regolamentare e riportati nell'elenco di cui **all'allegato D** al presente regolamento, suddivisi per occupazione e per diffusione.
5. Il centro abitato è un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai sensi del decreto legislativo n. 285/92, i centri abitati sono stati delimitati con l'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò il centro abitato e le strade di proprietà comunale ubicate fuori dai centri abitati.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione ed a gestire l'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia. Con delibera di Giunta comunale è nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata e nel caso di affidamento del servizio ad altro ente le competenze del funzionario responsabile dell'entrata sono attribuite all'affidatario.
Ciascun responsabile al rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee è responsabile delle entrate derivanti dei titoli rilasciati e della gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione) salvo che queste ultime attività non vengano specificatamente attribuite ad altro ente e sempre che vengano puntualmente e dettagliatamente definire negli atti di affidamento.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili e quelle dei locali di somministrazione/vendita.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasional**i, soggette a semplice comunicazione e cioè:
 - a) occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 6 (sei) ore per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale (es. modifica alla viabilità, chiusura strada), riguardanti:
 - traslochi
 - manutenzione del verde, potatura alberi
 - piccoli interventi di manutenzione
 - iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale
 - iniziative sindacali

- iniziative religiose
 - iniziative culturali
 - raccolta firme
 - raccolta fondi
 - vendite di beneficenza
 - attività promozionali
- b) occupazioni effettuate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per una durata non superiore ad un'ora.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- g) per le quali non viene effettuato nei termini il pagamento del canone previsto per le annualità successive al rilascio;

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
9. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di

occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 6

Concessioni e Autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente e temporaneo sono autorizzate con atto del responsabile del Settore competente:
 - a) **per le occupazioni permanenti** di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, viene rilasciato, previa istruttoria, apposito atto di **concessione**;
 - b) **per le occupazioni temporanee** di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, viene rilasciata apposita **autorizzazione**.
2. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate sono subordinate alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione o di autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. Dette occupazioni sono disciplinate dal successivo art.12-bis del presente Regolamento.
4. Gli Uffici comunali competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Uffici, provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. Detti registri devono essere condivisi da tutti gli uffici preposti al rilascio e dall'Azienda Multi Servizi S.p.A. incaricata alla riscossione del canone.
5. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di concessione per la medesima area, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; non dà titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Articolo 7

Oggetto delle Concessioni

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggette, tra l'altro, a concessione le occupazioni con griglie, pietre forate, vetricementi, corpi pensili, botole, apparecchi distributori vari, vetrinette murali, dissuasori di sosta, gradini, colonnine di

sostegno, paracarri, paletti, sedie, tavoli, fioriere di delimitazione degli spazi commerciali, pali e fili telefonici, chioschi per vendita di frutta e verdura, bibite, gelati, dolci, giornali e simili, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché l'occupazione sottostante il suolo medesimo, effettuata con condutture, cavi, impianti vari, cisterne, fosse settiche ed altri manufatti da collocare nel sottosuolo. Sono, inoltre, soggette a concessione tutte le aree destinate a mercati, anche attrezzati, come da specifico regolamento comunale.

Sono, inoltre, soggette a concessione tutte le aree destinate a mercati, anche attrezzati, come da specifico regolamento comunale.

2. Sono, escluse dall'obbligo della concessione, le occupazioni realizzate con:
 - ❖ balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - ❖ tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - ❖ occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - ❖ veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
 - ❖ addobbi e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose, purché ciascuna occupazione temporanea non superi mq. 0,50.
3. Sono altresì esenti da concessione:
 - a. le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili e per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione.

Articolo 8

Uffici preposti al rilascio

1. Le autorizzazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni di qualsiasi natura sono rilasciate dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Le competenze tra i diversi settori comunali per il rilascio delle rimanenti autorizzazioni temporanee e concessioni permanenti sono ripartite tra i settori in ragione della tipologia di occupazione e saranno oggetto di specifici interventi a cura della Giunta comunale, per ridefinirle e/o rimodularle, al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
3. I settori comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni temporanee e concessioni sono i seguenti:
 - **Settore Affari Generali**
 - **Settore Gestione del territorio ed attività produttive**
 - **Settore Gestione delle risorse economiche e finanziarie**
 - **Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e gestione del patrimonio**

- Settore Polizia Municipale
 - Settore Servizi al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio
4. Ogni Settore che rilascia il titolo amministrativo è competente per la liquidazione del Canone da versare al rilascio del titolo o nel corso dell'occupazione, se protratta nonché della gestione delle successive fasi dell'entrata (versamenti, accertamenti e riscossione) salvo che tali fasi non vengano demandate o affidate ad altro soggetto.
 5. Per la quota di Canone relativa ad attività prive di titolo di concessione e autorizzazione la competenza alla gestione dell'entrata è attribuita al Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie salvo che non vengano demandate o affidate ad altro soggetto.

Articolo 9

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono tenuti a presentare domanda onde ottenere le prescritte concessioni/autorizzazioni, fatta eccezione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore, per le quali la richiesta è sostituita con una semplice comunicazione.
2. La domanda in carta legale, fatta eccezione per i soggetti esenti, va redatta su apposito modulo predisposto dall'ente e deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Settore competente, in relazione alla natura dell'occupazione.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
5. Nella domanda di concessione devono essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale e la pec se soggetto obbligato, del richiedente, l'individuazione dell'area prescelta, lo spazio da occupare in metri quadrati (o metri lineari se unità di misura più confacente in ragione della tipologia di occupazione), la durata, le finalità perseguite ed i mezzi utilizzati per l'occupazione.
6. La domanda deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione richiesta dal Settore competente ed indicata in appositi moduli predisposti e di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio.
7. Nelle domande di concessione/autorizzazione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione, da parte del proprietario del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.
8. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dal Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
9. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il competente Settore potrà richiedere oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea

ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari ed extratributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione o il soggetto affidatario della fase di riscossione/liquidazione del Canone se diverso, invita il richiedente alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. Solo dopo che è stata effettuata la regolarizzazione, il Settore competente provvede al rilascio del titolo.

Articolo 10

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera in versamento in contanti presso la Tesoreria, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e della eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall'effettuazione dei lavori.
3. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.
4. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Articolo 11

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio del Settore competente al rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A

tal fine, se necessari, acquisirà i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle Commissioni competenti.

Il provvedimento richiesto va emesso nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque nel termine massimo di 60 giorni per le concessioni permanenti e di 15 giorni per le autorizzazioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere la produzione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza; i termini del procedimento rimangono sospesi a partire dalla data in cui viene notificata all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione e riprendono a decorrere dalla data di completa produzione della stessa. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 15% del Canone annuo o giornaliero che si sarebbe dovuto versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
3. I termini del procedimento sono interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, il parere di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto. Nel caso di richiesta di parere ad altro Settore od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, dei diritti e spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
5. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché verifica, come previsto dall'art.9 co. 10, la regolarità contributiva del contribuente richiedendo ai competenti uffici comunali (Servizio Tributi, Ufficio Riscossione Coattiva, Servizio Sanzioni e contenzioso) e all'Azienda Multi Servizi S.p.A. (in quanto affidataria della gestione dei tributi minori) idonea liberatoria. Acquisiti i dati, verificata l'assenza di morosità del richiedente, comunica al richiedente il Canone dovuto, in ragione della sua richiesta, concordando le modalità di ritiro del titolo e di contestuale versamento delle somme dovute.
6. In caso di diniego al rilascio, sono comunicati al richiedente, nei termini indicati al comma 1 e comma 2, i motivi del diniego stesso. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
7. L'amministrazione comunale può valutare la possibilità di conferire allo stesso soggetto deputato alla riscossione, la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 12

Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 11, previo pagamento del Canone, se dovuto, l'Ufficio competente rilascia la concessione o l'autorizzazione. Il

rilascio del titolo è effettuato direttamente dall'ufficio competente o attraverso il soggetto esterno affidatario del servizio di riscossione del Canone.

2. L'atto di concessione o di autorizzazione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione o dell'autorizzazione, le eventuali condizioni e prescrizioni. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - a. la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali e regolamentari; nel caso di occupazioni temporanee per feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere, la durata non può eccedere i giorni 30, più un massimo di 10 gg. per il montaggio delle strutture e di 10 gg. per lo smontaggio, salvo deroga nei casi motivati;
 - b. il canone;
 - c. gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - d. l'attività svolta;
 - e. i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.
3. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di ogni molestia, danno o gravame, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità
4. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono ad ogni effetto precarie e come tali sempre revocabili.
5. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario, fermo restando che il soggetto obbligato al versamento del canone rimane il concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata.
6. Nel caso di occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti, il Comune si riserva la facoltà di trasferire gli stessi, a proprie spese, in altra sede. Se il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 12-bis

Occupazioni di urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, come specificato dal co.3 dell'art.5 del presente Regolamento, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo.
- 2) L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, e comunque entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata, via fax, per email o telegramma, al Settore competente e all'Azienda Multi Servizi SpA.

- 3) Copia della comunicazione, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.
- 4) La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore ed entro il termine dei lavori, l'occupante deve provvedere in autoliquidazione al pagamento del Canone dovuto. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento) e provvedere al pagamento del Canone dovuto per tutta la durata dell'occupazione.
- 5) Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di presentare all'Azienda Multi Servizi SpA copia dell'avvenuto pagamento del Canone.
- 6) Gli uffici competenti provvedono ad accertare:
 - a) che sussistano le condizioni di sicurezza pubblica per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) che sia comunque garantita la pubblica circolazione;
 - c) se l'intervento di urgenza non possa essere eseguito occupando una porzione minore o diversa di suolo pubblico;
 - d) che l'importo del Canone versato in autoliquidazione sia pari al dovuto, in difetto, l'ufficio competente invita l'occupante al versamento delle somme residue dovute entro e non oltre gg.10 dalla ricezione dello stesso della richiesta di regolarizzazione del Canone dovuto, pena considerare l'occupazione come abusiva.
- 7) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione con le modalità previste al precedente comma 2.
- 8). Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

Articolo 12-ter

Procedure per particolari occupazioni

1. Per le particolari occupazioni che seguono è prevista una specifica procedura

A) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali:

- l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione;
- prima di dar corso ai lavori, il titolare della autorizzazione dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed agli eventuali operatori privati della zona ed aziende pubbliche di trasporto;
- le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione agli organi predetti, oltre che all'ufficio comunale competente ed al Comando di Polizia Municipale;

- per gli interventi che comportano manomissioni stradali, dovrà essere costituita una cauzione di importo pari al costo dell'eventuale ripristino secondo le disposizioni del Settore competente;
- le occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle linee aeree non necessitano di concessione qualora l'intervento sia di breve durata e comunque non superiore alle dodici ore.

B) Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere:

- gli spazi per l'esercizio dei mestieri itineranti e per l'attività di vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti;
- la presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione;
- qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine;
- se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze;
- le aree sono concedibili per una superficie non superiore ai dieci metri quadrati;
- nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese. L'occupazione può effettuarsi nel rispetto dell'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
- è fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.

C) Occupazione permanente del sottosuolo con manufatti privati, fosse settiche, intercapedini e altre opere d'arte necessarie collegate alla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici:

- In caso di costruzione di manufatti privati di cui sia comprovata l'impossibilità di realizzazione in resedi o spazi esterni di proprietà privata, Il Comune può concedere l'uso del sottosuolo in forma permanente;
- Tale uso dovrà garantire il permanere delle medesime condizioni di usabilità dello spazio pubblico concesso del soprassuolo pubblico corrispondente
- L'occupazione permanente del sottosuolo viene autorizzata tramite concessione, accompagnata da idonee cauzioni e/o garanzie in relazione alla tipologia ed alla durata della concessione.

4. Coloro che esercitano **mestieri girovaghi** (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Per le occupazioni che non superano la durata di un'ora è sufficiente presentare la comunicazione di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Per **le occupazioni occasionali** di cui alla lettera b) comma 4 dell'art.5 del presente Regolamento va presentata una comunicazione all'ufficio comunale competente almeno 5 giorni prima dell'occupazione e si intendono consentite, salvo esplicito diniego.

6. Coloro che esercitano il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante** e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

7. Per collocare anche in via provvisoria **fili telegrafici, telefonici, elettrici, condutture ecc.** nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture

8. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc. E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 12- quater

Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro

- 1.** Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di associazioni senza scopo di lucro, devono essere preventivamente individuate almeno 6 postazioni disponibili.
- 2.** Gli spazi per l'attività di propaganda politica, sindacale, socio culturale e sportiva anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di associazioni senza scopo di lucro, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.

3. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Possono essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione.

Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.

4. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di liste elettorali e le candidature del difensore civico. In tal caso il numero delle postazioni disponibili potrà essere opportunamente aumentato.

Le postazioni, non superiori ai dieci metri quadri, e disposte ad una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra, devono essere ben visibili e ubicate, per quanto possibile, in luoghi illuminati in cui vi sia un frequente passaggio di persone.

La concessione è valida per lo svolgimento delle attività in essa indicate, desumibili dall'oggetto sociale del richiedente, fatti salvi i diritti costituzionali di ciascun partito politico di esporre e diffondere il materiale informativo che più ritiene opportuno.

L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

5. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze. Per i partiti politici la eventuale revoca della concessione può essere fatta solo per ragioni di ordine pubblico.
6. Per le manifestazioni di carattere politico (cortei, comizi, fiaccolate, ecc.) la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, sarà rilasciata automaticamente dagli uffici preposti. L'eventuale diniego potrà essere motivato esclusivamente dalla concomitanza con un mercato o con altra iniziativa preventivamente autorizzata nel luogo richiesto: in tal caso la concessione sarà rilasciata in base all'ordine di presentazione delle domande. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Costituzione e dal Testo Unico di P.S. (divieto per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica da parte del Questore).
7. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 13 Passi Carrabili

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area o fabbricato, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.
3. Il concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della strada), è tenuto all'apposizione dell'apposito contrassegno di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile. Tale contrassegno, che porterà l'indicazione del numero di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di che trattasi, verrà fornito dal Comune, previa corresponsione da parte del concessionario del costo sostenuto per la realizzazione del cartello.
4. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
5. Nuovi passi carrabili possono essere autorizzati dall'ufficio competente, previo accertamento dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale.
6. Nel caso in cui non esistano marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito al proprietario richiedere il divieto di sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi. Il Comune, a seguito della richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte delle collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati, e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 2 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnaletica a spese del titolare.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 e Regolamento di attuazione).

Articolo 13 - bis

Posteggi riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, è possibile assegnare un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.
2. Per le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio si rimanda alla normativa nazionale ed al procedimento di concessione già previsto dall'ente ed attribuito alle competenze del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 13 - ter

Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

3. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

4. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
6. L'autorizzazione è rilasciata dal dell'ufficio competente.

Articolo 13- quater

Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza all'ufficio competente, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 14

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato, nonché nell'eventuale disciplinare, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che

provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente. Copia dell'autorizzazione all'occupazione temporanea deve essere esposta sulle strutture delimitanti l'occupazione in posizione che la renda facilmente leggibile.

5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.
6. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.
7. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. Il Concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.
9. Il Concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.

Articolo 15

Spese per la concessione e autorizzazione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

Articolo 16

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio competente.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 17

Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni e/o autorizzazioni imponendo nuove condizioni.
2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario e/o il soggetto autorizzato deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. La sospensione è comunicata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantirne la conoscenza all'interessato. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio il competente Settore comunale o la polizia municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre 30 giorni per le occupazioni permanenti o 15 giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio, al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato.
4. Salvo le condizioni per la revoca, la concessione/autorizzazione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per reiterazione della violazione delle prescrizioni in essa contenute, alle norme di leggi disciplinanti il suolo pubblico o al presente Regolamento.

Articolo 17 - bis

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. Il Comune **può revocare** in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia. I provvedimenti di revoca sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantirne la conoscenza.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza. Al rimborso provvede il Dirigente del settore al quale era attribuita la competenza al rilascio della concessione e/o autorizzazione previo accertamento dell'effettivo pagamento da verificare direttamente o per il tramite dell'affidatario della riscossione se diverso.
4. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione **decade** dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o attivazione della fideiussione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
 - b. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti commesse dal titolare del titolo amministrativo, dai suoi collaboratori o dipendenti;
 - c. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d. mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste;
 - e. salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 5 (cinque) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
6. Nei casi di decadenza, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura del Settore competente. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario,

riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

7. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta. Per rendere effettiva ed operante tale disposizione, copia della dichiarazione di decadenza deve essere inoltrata dal responsabile anche all'Azienda Multi Servizi Spa.

8. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 18

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo al Settore Comunale competente apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, e quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. La modalità di presentazione della domanda segue la medesima procedura di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo dell'ufficio competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.
3. Nel caso di trasferimento di attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
4. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta.
2. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e almeno 5 (cinque) giorni della scadenza per le occupazioni temporanee.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
5. Il procedimento attivato con la istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del canone dovuto.
6. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione.
7. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, tenuto conto del disposto del comma 2 del presente articolo.
8. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
9. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi entro 90 giorni dalla scadenza, comunichi al concessionario il mancato rinnovo.
10. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria, nel termine di almeno 60 giorni prima della scadenza in caso di concessione e 15 (quindici) giorni nel caso di autorizzazioni.
11. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. In tal caso ai fini della restituzione del Canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di disdetta.
12. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 20

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, Il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali

non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, e per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal co.5 dell'art.5 del presente Regolamento, nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:
 - a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
 - b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
 - c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
 - d) alla rimessa in pristino dell'area;
 - e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.
3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al comma 1, verrà diffidato a mezzo di lettera raccomandata A/R ad adempiere con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni.
4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato se non sono state prestate garanzie economiche si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative, previste dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Articolo 21

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.
2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art.20 del presente Regolamento se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La contestazione delle violazioni, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.
6. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE

Capo Primo: impianti autorizzabili e superifici

Articolo 22

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La
collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per
la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 23

Criteri del Piano Generale degli Impianti

1. Il piano deve individuare le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati. Il piano determina e regola altresì le aree del territorio comunale, ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio e le posizioni ove collocare le strutture di ancoraggio degli striscioni trasversali, nel rispetto delle disposizioni, dei divieti, limitazioni, prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. Nel piano non devono essere compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Vanno altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli. In deroga al punto 1 secondo capoverso, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Il piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.
4. Il piano deve comprendere:
 - gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
 - le norme tecniche di attuazione;
 - le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
 - una relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

5. Il piano deve definire inoltre:

- La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari distinguendo quella attribuibile a ciascuna tipologia di impianti (per impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, impianti per la pubblicità permanente, per la pubblicità temporanea ai teli pubblicitari ed agli altri impianti).
- La superficie complessiva degli impianti pubblicitari di arredo urbano delle pubbliche affissioni e quella riservata alle affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza economica/commerciale.

Articolo 24

Installazione di impianti per affissione e concessione a soggetti privati

1. Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previste nel piano generale.
2. Per la concessione a soggetti privati di impianti per affissione di manifesti, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.
3. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
4. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntivi.
5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, il canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

Articolo 25

Forme di pubblicità consentita e vietata

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, quali striscioni, stendardi, locandine, fregi, ecc., e inoltre con proiezioni, con veicoli, con aeromobili, in forma ambulante, con mezzi sonori, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada (Decr. Lgs. n. 285/92) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In conformità a quanto previsto dalle norme regionali, in tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi gioco d'azzardo.

Articolo 26

Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati e cioè qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie, l'indicazione di cui al co.1 del presente articolo è da considerare meramente esemplificativa e non esaustiva;
5. Nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

Capo secondo: procedimento e effettuazione della pubblicità

Articolo 27

Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'installazione di cartelli pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa. La domanda deve essere presentata in via ordinaria, da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. utilizzando esclusivamente i moduli informatici pubblicati dall'Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale, per il rinnovo delle autorizzazioni, per il subentro nelle autorizzazioni e per l'installazione, lo spostamento e la variazione di un cartello pubblicitario.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata e trasmesso di norma per via telematica all'indirizzo pec dell'amministrazione comunale, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

L'assegnazione di nuova superficie espositiva, ove disponibile, avviene esclusivamente tramite apposita procedura indetta dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione è nominativa. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione avviene previa presentazione della domanda nei casi previsti dalla legge (L. 310/93). La domanda di subingresso deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel vigente Regolamento della Pubblicità e alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Altre variazioni societarie saranno annotate sulla autorizzazione originaria.

Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.

Fatti salvi i casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano l'obbligatorietà della gestione digitale dei procedimenti, ulteriori casi nei quali è obbligatoria la presentazione dell'istanza in esclusiva modalità digitale verranno stabiliti con determinazione dirigenziale, che fisserà altresì gli standards tecnici e le relative modalità di presentazione anche ai fini della ricevibilità della stessa.

2. L'installazione di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Per presentare la SCIA si utilizza esclusivamente il modulo informatico pubblicato dall'Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale. Il modulo prescelto deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata, meglio esplicitata al successivo art. 28. Qualora l'intervento ricada in zona o su edificio vincolati, si rimanda alle disposizioni contenute nei successivi artt.34 e 35.

La mancanza della documentazione essenziale per poter effettuare l'istruttoria o dell'autorizzazione paesaggistica (*se dovuta*) e/o dell'autorizzazione della Soprintendenza (*se dovuta*), comporta l'irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.

La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA.

La modifica della titolarità dell'attività (o sub ingresso) comporta la presentazione di una nuova SCIA, anche se i mezzi esposti rimangono invariati.

Fatti salvi i casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano l'obbligatorietà della gestione digitale dei procedimenti, ulteriori casi nei quali è obbligatoria la presentazione della SCIA in esclusiva modalità digitale verranno stabiliti con determinazione dirigenziale, che fisserà altresì gli standards tecnici e le relative modalità di presentazione anche ai fini della ricevibilità della stessa.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Articolo 28

Allegati alla domanda di autorizzazione e o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. La domanda di autorizzazione in bollo assolto in modo virtuale o la segnalazione certificata di inizio attività devono contenere la documentazione di seguito precisata:

- A)** le insegne di esercizio ed i mezzi pubblicitari da collocare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e le targhe professionali non sono soggetti ad autorizzazione espressa, ma alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La SCIA va presentata in via telematica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale del Comune di San Benedetto del Tronto. L'impresa, una volta ottenuta la RICEVUTA di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività qualora si tratti di SCIA ordinaria (che non necessita di acquisizione di altri pareri o autorizzazioni). L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Per le aree o edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 il termine di 60 gg. è subordinato all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e/o dell'accertamento di compatibilità ambientale e/o all'autorizzazione della competente Soprintendenza, qualora le stesse autorizzazioni non siano già state acquisite preventivamente ed allegate alla SCIA.

La SCIA deve contenere la seguente specifica documentazione:

- documentazione fotografica attuale, comprendente due o più foto a colori, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art.43 sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
- progetto o disegno in scala quotata 1:100 o fotoinserimento della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- elaborato grafico in scala 1:100 contenente la rappresentazione planimetrica e il disegno quotato della struttura di sostegno in caso di installazione di mezzo pubblicitario ortogonale alla strada o, se pur parallelo, ma non in aderenza al fabbricato, sia che venga ancorato a parete sia che venga fissato al suolo. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;

L'elaborato grafico deve contenere:

- indicazione della proprietà dell'area (pubblica o privata), delimitando la sede dell'attività e l'area pertinenziale accessoria;
 - l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
 - la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
 - la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
 - l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di indicazione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 35 metri prima e dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;
- Planimetria della zona con indicazione della sede dell'attività;

Nel caso di documentazione ulteriore a quella sin qui prevista, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e/o di accertamento di compatibilità ambientale, si rimanda alla modulistica del settore comunale competente al rilascio dei relativi provvedimenti.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza, è necessario allegare, oltre ai documenti indicati in precedenza, anche una planimetria catastale con l'individuazione dell'edificio interessato.

La mancanza della documentazione essenziale per potere effettuare l'istruttoria, comporta l'irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.

B) la domanda di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade deve contenere la seguente specifica documentazione:

- scheda tecnico-descrittiva, contenente tutti i dati di riferimento (toponomastica, numeri civici, numeri pali illuminazione, altri riferimenti certi, visibili ed identificabili) relativi al luogo di installazione, che potrà essere anche georeferenziato mediante l'utilizzo delle coordinate GAUS-BOAGA o WGS84 al posizionamento, distanze e tipologia del mezzo pubblicitario;
- documentazione fotografica, comprendente tre fotografie a colori, recenti, chiare e nitide, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione. Due di queste dovranno avere ampia angolazione che permetta di avere una visione completa e d'insieme del luogo in cui si intende installare il cartello pubblicitario. Dovranno inoltre riportare l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario e relativo messaggio, mediante sovra montaggio, in proporzione con il contesto urbano circostante;
- rappresentazione planimetrica, in scala 1:1000, riportante, in modo dettagliato:
 - l'esatto punto di installazione;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dal limite della carreggiata stradale e la sua altezza da terra. Per tali due parametri, sarà tollerata una differenza in eccesso od in difetto non superiore a cm. 10,00 per motivate esigenze da rappresentarsi da parte del richiedente, fatte salve in ogni caso le distanze minime previste dal presente regolamento, dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal Piano Generale degli Impianti;
 - l'esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di imbocchi di gallerie, punti di tangenza di curve come definite all'art. 3 comma 1, punto 20) del Codice della Strada. L'esistenza di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 30 metri prima e dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, dentro il centro abitato, e di 250 metri dopo e 150 prima, dal punto di installazione, nel senso di marcia, fuori dal centro abitato con limite di velocità superiore ai 50 Km/h, indicandone esattamente le relative distanze;
- rilievo quotato, in scala almeno 1:100, della sezione stradale oggetto dell'installazione, con l'inserimento del cartello pubblicitario;
- planimetria della zona con l'indicazione dell'esatto punto di installazione del cartello pubblicitario;
- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale deve essere attestato che il manufatto, che si intende installare, è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. La dichiarazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto pubblicitario;
- disegno quotato della struttura di sostegno del mezzo pubblicitario, che dovrà essere collocata ad almeno metri 1,00 di distanza dal palo luce di riferimento, per non compromettere la stabilità dello stesso e con l'aggettante del cartello pubblicitario posto ad almeno metri 1,50 dal tronco degli alberi per non danneggiarne l'apparato

- radicale;
- visura catastale che attesti se la posizione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario ricade su suolo pubblico di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto o su suolo di proprietà di terzi;
 - per l'installazione di cartelli pubblicitari in aree verdi o in loro prossimità dovranno essere fornite le dimensioni, la profondità e la sezione longitudinale del plinto di fondazione e garantito il ripristino a regola d'arte dell'area manomessa.
- 2 Per le tende e cappottine parasole, la documentazione da produrre è specificata al successivo art. 42 mentre per i mezzi pubblicitari da esporre in aree ed edifici vincolati la documentazione è specificata ai successivi artt.34 e 35.
 - 3 Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere datata e firmata dal richiedente.
 - 4 E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere motivatamente ulteriori elementi documentali qualora ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza.
Il responsabile del procedimento assegna all'interessato il termine per l'integrazione della documentazione mancante. Trascorso inutilmente il termine concesso, la domanda viene archiviata.
 - 5 Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, la stessa si considererà abusiva e si procederà come previsto dall'art.91.

Articolo 29

Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA

1. Non sono soggette ad autorizzazione o SCIA le seguenti forme pubblicitarie:
 - a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio a carattere permanente, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) le locandine di cui all'art. 40 comma 2;
 - e) l'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda di cui all'art.45 comma 3;
 - f) i listini prezzi ed i menù, la cui esposizione sia obbligatoria secondo la normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
 - g) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
 - h) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale;

- i) standardi richiesti dagli Uffici Comunali, da collocare in Centro Storico, secondo le tipologie e le ubicazioni individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la promozione di attività e per eventi che rivestono carattere di pubblico interesse, con la presenza o meno di sponsor commerciali, previa richiesta al competente ufficio comunale che valuta la disponibilità degli spazi. In presenza di sponsor è comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art.30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone;
- j) pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere e centri commerciali. E' comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art.30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione.
- k) esposizione temporanea della pubblicità relativa a vendite promozionali o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso. E' comunque dovuta, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative misure, la presentazione della dichiarazione ai sensi del seguente art.30 accompagnata dall'attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione.

Articolo 30

Dichiarazione

1. **Non sono soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione**, oltre alle fattispecie indicate negli altri articoli del presente Regolamento, anche le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) pubblicità effettuata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi con esposizione di materiale pubblicitario di superficie non superiore a mezzo mq. per vetrina o ingresso; per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'inizio della predisposizione degli spazi nei quali veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - b) cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità ed esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 83 punto. 3 lettera g) a condizione che siano collocati in aderenza alle pareti e negli immobili a cui si riferiscono e privi di riferimenti pubblicitari del soggetto che cura l'attività di intermediazione mobiliare. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone: qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 - c) esposizione di locandine; preventivamente timbrate a cura dell'ente affidatario del servizio delle pubbliche affissioni;
 - d) volantaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - e) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

- f) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- g) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del canone dovuto;
- h) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;
- i) pubblicità fonica.

2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione deve essere presentata almeno il giorno prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'ufficio competente mentre per quella annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; Il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, determina il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante. Il rilascio dell'autorizzazione avviene solo col contestuale pagamento del Canone e sarà effettuata a cura dell'ufficio competente al rilascio del titolo o a cura del soggetto affidatario del servizio di riscossione/liquidazione se diverso. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto della l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

5. E' considerata abusiva la pubblicità soggetta a dichiarazione senza il contestuale versamento del Canone dovuto in ragione delle varie tipologie di diffusione dichiarate.

Articolo 31

Rilascio dell'autorizzazione

1. I termini di conclusione dei procedimenti sono stabiliti dal provvedimento della Giunta Comunale previsto dall'art. 42 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda. Nei casi in cui l'intervento ricada su immobile o in area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e successive modificazioni

ed integrazioni, i termini di cui sopra rimangono sospesi per il tempo previsto per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle singole Autorità competenti.

2. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché verifica, come previsto dall'art.9 co 10, la regolarità contributiva del contribuente richiedendo ai competenti uffici comunali (Servizio Tributi, Ufficio Riscossione Coattiva, Servizio Sanzioni e contenzioso) e all'Azienda Multi Servizi S.p.A. (in quanto affidataria della gestione dei tributi minori) idonea liberatoria. Acquisiti i dati, verificata l'assenza di morosità del richiedente, comunica al richiedente il Canone dovuto, in ragione della sua richiesta, concordando le modalità di ritiro del titolo e di contestuale versamento delle somme dovute.
3. Il documento di autorizzazione, firmato digitalmente dal responsabile del provvedimento, viene inviato in modalità digitale al richiedente, il quale, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione deve provvedere ad installare l'impianto pubblicitario o ad apportare le variazioni autorizzate. Per le istanze di spostamento di cartelli pubblicitari il richiedente deve provvedere, entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione, alla rimozione dell'impianto dalla posizione sostituita e alla contestuale installazione dello stesso nella nuova posizione autorizzata. In caso contrario l'autorizzazione decade automaticamente e l'eventuale riproposizione va formulata nei modi e nei termini previsti ai precedenti artt. 27 e 28, esclusa la documentazione già agli atti. Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario dello stesso, ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e/o patrimoniali o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 32

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.
- 2) La domanda di rinnovo va presentata entro il giorno anteriore alla scadenza riportata sull'autorizzazione originaria, a pena di decadenza della medesima.
- 3) La domanda di rinnovo in bollo deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - una rappresentazione planimetrica come indicato al punto B) terza interlinea del precedente art.16, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora non siano intervenute variazioni dello stato dei luoghi;
 - n. 2 foto attuali e datate dell'impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia.
- 4) Per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e per le targhe professionali l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA, che è a tempo indeterminato.
- 5) Nel caso di trasferimento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i

mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo s'intende automaticamente decaduto.

- 6) La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione comunale e/o della SCIA. L'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo o con una SCIA, in conformità al presente Regolamento.
- 7) Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 33

Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
 - a. l'intestazione "Comune di San Benedetto del Tronto";
 - b. il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c. il numero dell'atto (numero di repertorio e anno di rilascio);
 - d. nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
 - e. la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 34

Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, è consentita previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistico- ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di presentazione di SCIA l'autorizzazione paesaggistica e/o di accertamento della compatibilità ambientale verranno richieste dall'ufficio ricevente ed il termine di 60 gg. è subordinato all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e/o dell'accertamento di compatibilità ambientale.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione pubblicata dal settore comunale competente sul sito web istituzionale.
3. Non sono soggette all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale:
 - a. l'esposizione di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine e dei sopraluce;

- b. l'esposizione di targhe professionali;
- c. l'esposizione di pubblicità in forma temporanea, non superiore a 90 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare;
- d. l'esposizione di cartelli, in assenza di opere edili in corso, riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, in assenza di opere edili in corso, di superficie massima di 6 metri quadrati (fino ad una superficie pari ad $\frac{1}{4}$ di metro quadrato vi è l'esenzione dal presentare la SCIA, ex art. 29 comma 1 lett. c) del presente Regolamento);
- e. l'esposizione di cartelli che reclamizzano prodotti o ditte collegate all'attività di cantiere, qualora sia già stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza (perché edificio sottoposto a vincolo monumentale). In assenza della predetta autorizzazione non sono soggette all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale anche le esposizioni di durata non superiore a 90 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare (sia di cartelli o prodotti a ditte collegate all'attività di cantiere, sia di mera pubblicità).

Articolo 35

Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di presentazione di SCIA l'autorizzazione della Soprintendenza (qualora non allegata) verrà richiesta dall'ufficio ricevente e la SCIA è subordinata all'efficacia dell'autorizzazione stessa.
2. L'istanza, va presentata alla locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o, in alternativa, agli uffici comunali competenti (unitamente alla richiesta di autorizzazione pubblicitaria).
In tal caso, deve contenere anche una planimetria catastale con l'individuazione dell'edificio interessato ed una relazione tecnica descrittiva.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'esposizione di adesivi, iscrizioni, cartelli e altre strutture non luminose poste all'interno delle vetrine, porte e finestre, che sono comunque soggette alla presentazione della SCIA, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.

Articolo 36

Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie-Regole generali

1. I cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornicelli delle vetrine, ovvero collocati a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo uniforme nel rispetto degli elementi che caratterizzano l'intera facciata. La collocazione di insegne nell'area comune pertinenziale a più attività deve preferibilmente essere prevista in modo unitario su un'unica struttura.
3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di

armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano.

4. Nelle zone consentite dal presente Regolamento, il collocamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici è soggetto alle procedure stabilite dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l'eventuale acquisizione del titolo edilizio.
La medesima procedura è estesa anche alle insegne di esercizio ed ai mezzi pubblicitari di notevole ingombro, sostenuti da strutture infisse a terra.
5. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.
6. Sulle pareti di particolari edifici, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l'esecuzione di pitture murali artistiche di grande formato, anche con contenuto commerciale.
7. Lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l'installazione di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente, con cambi di colore o comunque in movimento.
8. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere lo spostamento dell'impianto in altro sito.
9. E' vietata l'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di Circoli o altri enti privati o pubblici.
10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" devono essere collocati sull'immobile in locazione o compravendita secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri architettonici.

Articolo 37

Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di altre forme pubblicitarie su edifici vincolati, su edifici ubicati in aree vincolate e su edifici di particolare pregio storico/artistico

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici vincolati, agli edifici ubicati in aree vincolate e agli edifici di particolare pregio storico/architettonico.
2. Le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie vanno di regola inserite negli spazi appositamente progettati e concessi, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari), nelle aperture delle vetrine e porte, presenti al solo piano terreno.
3. Sui prospetti degli edifici, limitatamente al piano terreno, è ammessa la sola installazione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute o dei servizi offerti. Nel medesimo mezzo è possibile associare il logo della ditta e/o i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti.
4. La realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio sui prospetti di edifici vincolati e di quelli ubicati nelle aree vincolate devono essere risolte in maniera coerente, secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale e gli interventi sono sempre assoggettati alle relative specifiche procedure disposte dalle leggi di tutela.
5. Il collocamento di insegne di esercizio e di altre forme pubblicitarie nelle aperture murarie degli edifici vincolati e di quelli ubicati nelle aree vincolate (sopraluce, fori, fornici,

ecc.) è ugualmente sottoposto alle procedure di cui al precedente comma.

6. Vetrefanie, vetrografie – Sono ammissibili in tutte le Classi. Le vetrefanie sono inseribili sulle vetrate, purché la composizione e le tecniche di esecuzione vengano accuratamente studiate e descritte nel progetto ed il materiale utilizzato garantisca adeguata durabilità nel tempo sia delle parti strutturali che di finitura superficiale. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive precarie o disordinate. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc., le pitture monocromatiche o colorate) che possono connotare in modo qualificante e significativo l'ambiente, devono essere sempre realizzate con progetto in coerenza con la tipologia dei serramenti preesistenti.
7. Iscrizioni dipinte a parete – Sui prospetti degli edifici ovunque ubicati, è consentita l'iscrizione dipinta a parete di insegne di esercizio, anche accompagnate da marchi o simboli, purché presenti soluzioni di elevata qualità formale riferite di massima a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Sui prospetti degli edifici è compatibile la realizzazione di insegne con la tecnica dell'affresco anche per frontespizi ciechi, purché tutta la parte di prospetto visibile venga risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale.
8. Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi – Sono ammissibili purché abbiano attinenza con l'attività svolta e rappresentino un'elevata qualità formale in relazione alla situazione edilizia e ambientale, relazionata attraverso un dettagliato progetto.
9. Plance, targhe, pannelli – Sugli edifici è ammissibile l'esposizione di plance, targhe e pannelli in metallo, dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra e vetro, nel rispetto della natura e del tipo del materiale di paramento esterno e collocati al solo piano terreno. Essi possono essere collocati nelle vetrine o porte, con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici. In questo caso la larghezza sarà definita dal loro filo esterno.
Sulle finestre, nel caso dimostrato di impossibilità di installazione di insegne di esercizio negli spazi indicati nei precedenti commi, sono inseribili, senza sporgenza alcuna, insegne di diversa tipologia che si armonizzino con il contesto e di dimensione non superiore ad un terzo della forometria in tutti i piani ad uso commerciale anche di tipo luminoso.
Sono ammissibili sistemi di illuminazione esterna attentamente studiati per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.
10. Filamenti neon – Le insegne di esercizio realizzate con filo neon singolo sono consentite solamente sulle pareti e nelle aperture degli edifici nel rispetto dei caratteri formali architettonici presenti sui prospetti.
11. Lettere singole – Sugli edifici ubicati in aree vincolate e agli edifici di particolare pregio storico/architettonico sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, alluminio, legno, ceramica, vetro o similari e altri materiali pregiati tradizionali, purché vengano progettate in modo coerente alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari formali architettonici dell'edificio. Esse possono essere inserite sui prospetti degli edifici, nelle aperture, ad eccezione delle finestre, nel rispetto delle partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, purché sia individuato uno spazio adatto, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.
Sono ammissibili lettere singole scatolate illuminate per luce riflessa o schermata, realizzate con i materiali di pregio sopra riportati. La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e

sostegni compresi, non deve essere superiore a 15 centimetri.

Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale.

Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

12. Cassonetti con struttura scatolare traforata – Sui sopraluce delle vetrine e sui prospetti degli edifici appartenenti a tutte le quattro classi sono ammissibili cassonetti con struttura scatolare traforata, realizzati con materiali di pregio quali ottone, bronzo, rame, alluminio, ceramica, vetro o simili, legno e altri materiali pregiati tradizionali. La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e sostegni compresi, non deve essere superiore a 25 centimetri. Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale.

13. Insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a bandiera – Sugli edifici appartenenti a tutte le quattro classi sono ammesse insegne di esercizio a bandiera. Tale tipologia di insegna deve essere preferibilmente opaca non luminosa od illuminata da dispositivi esterni ad essa. Sono considerate ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata. E' consentito l'utilizzo di materiale in plastica a condizione che garantisca adeguata durabilità nel tempo. Per le predette insegne di esercizio la superficie massima non deve eccedere i 3 metri quadrati per facciata. Nelle aree vincolate è, comunque, vietata l'installazione di insegna di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sui tetti degli edifici.

14. Il mantenimento di insegne preesistenti, viene valutato, tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale, previo parere favorevole da parte dei Settori od Enti Competenti (SUAP, Soprintendenza, ecc.).

Articolo 38

Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree

1. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio, vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e di norma, al solo piano terreno, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico- sanitari) e nelle aperture murarie.

Nel caso di attività presenti ai piani superiori, potranno essere valutate soluzioni che prevedano il collocamento nelle aperture murarie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

2.. Sui sopraluce delle vetrine è possibile collocare insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari, realizzati mediante cassonetti luminosi o altre tipologie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

Sui prospetti degli edifici a destinazione residenziale, o a parziale destinazione residenziale, è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute e dei servizi offerti, cui è possibile associare, nel medesimo mezzo, il logo della ditta e i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti, a condizione che esse non sormontino cornici, fasce o altri paramenti murari di pregio.

Esse possono essere realizzate:

- a. se di tipo non luminoso, mediante iscrizioni dipinte a parete, ovvero con plance, targhe e pannelli, nonché con lettere singole applicate a muro o su pannello;
- b. se di tipo luminoso, a frontale traforato, a lettere singole scatolate, sia con luce diretta che riflessa, a filo di neon e led.

Le insegne di esercizio di tipo non luminoso possono essere illuminate da fonti esterne.

Il mantenimento di insegne preesistenti, viene valutato tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale, previo parere favorevole dei Settori comunali competenti.

3. Sui prospetti degli edifici a destinazione non residenziale, adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità e propaganda, di qualsiasi tipo e foggia, riferiti all'attività svolta nei medesimi edifici, purché il posizionamento segua criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

4. Sulle pareti degli edifici, limitatamente al piano terra, con esclusione di stipiti, poggioni e parapetti sono ammesse insegne di esercizio a bandiera nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

In presenza di recinzioni, cancellate, siepi, muri di cinta privati, il lato aggettante non deve sporgere oltre il limite costituito dai citati manufatti.

E' derogabile il rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92, e del presente regolamento, per la croce delle Farmacie, delle Parafarmacie, per le insegne dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage aperti al pubblico.

Nelle pertinenze di esercizio, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 6 metri quadrati per facciata e 6 metri quadrati per i totem.

Quelli installati nelle zone artigianali e industriali, possono raggiungere la superficie di 12 metri quadrati per facciata, ad eccezione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti sui tetti degli edifici cui si riferiscono.

Sono soggetti ai suddetti limite espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Altre eventuali forme di esposizione e dimensioni saranno valutate singolarmente.

Articolo 39

Vetrine di esercizio

1. Agli effetti dell'applicazione del Canone, per vetrina di esercizio s'intende quella porzione interna di locale, protetta sul fronte strada da vetrate, nella quale vengono generalmente esposte le merci in vendita. Conseguentemente, le forme pubblicitarie poste all'esterno delle vetrate, porte e finestre, ad eccezione delle vetrofanie, sono superfici per la diffusione di messaggi pubblicitari e come tali da assoggettare a Canone.

2. Il soggetto obbligato di cui all'art. 70 del presente Regolamento, deve corrispondere il Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario in base alla tipologia ed alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti in ogni vetrina o porta, differenziandoli tra luminosi e non luminosi, risultanti dalla dichiarazione prevista dall'art.30 del presente Regolamento.

Articolo 40

Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocate direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine deve intendersi riferita alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o cornice.

Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati e composti in modo e con tecniche di esecuzione accuratamente studiate.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle categorie commerciali.

In deroga a tale disposizione, la pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse pubblico, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di San Benedetto del Tronto, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine e porte d'ingresso.

L'esposizione di locandine dovrà avvenire previa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 30 del presente Regolamento accompagnata dal pagamento del Canone dovuto e della relativa timbratura.

3. E' soggetta alla presentazione di SCIA anche la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine.
E' altresì soggetto alla presentazione SCIA il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività.

Articolo 41

Vetrinette e bacheche

1. L'esposizione di piccole vetrinette/bacheche "Menù" da collocare sulle facciate esterne di ristoranti e trattorie, con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc., è soggetta alla normativa edilizia qualora applicabile.
Nel restante territorio, è consentito anche l'impiego di alluminio non anodizzato. Le misure consentite sono: larghezza massima cm 50, profondità massima cm. 20, per l'altezza è possibile raggiungere l'allineamento superiore del foro della vetrina.
2. E' altresì consentito, con le stesse distinzioni territoriali e dimensioni indicate al

precedente comma 1, previa autorizzazione edilizia, se prevista, il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

3. In ogni caso, è fatto salvo quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.
4. E' consentito il collocamento sui prospetti di nuove vetrinette e bacheche, qualora autorizzate dall'Edilizia Privata, destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali, purché vi sia disponibilità della superficie prevista nell'art. 23 del presente Regolamento.
Per le vetrinette preesistenti da almeno cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente capoverso, ed inserite nei prospetti di edifici è possibile conseguire l'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti interessati anche in deroga alla disponibilità della superficie di cui all'art. 23 del presente Regolamento. Tali autorizzazioni saranno in ogni caso valutate singolarmente dagli uffici preposti.
5. All'interno degli spazi concessi per l'occupazione di aree pubbliche, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

Articolo 42

Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

1. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta alla presentazione della SCIA, con le modalità previste dal precedente art. 28, citando gli estremi del titolo edilizio relativo all'installazione del manufatto, se previsto.

Articolo 43

Targhe professionali

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 30 di base e di cm 12 in altezza. Eventuali multipli sono consentiti per un massimo di cm 24 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico porta targhe (Tavola 1).
2. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
3. L'esposizione di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati in conformità al D.Lgs. n. 42/04 è soggetta alle procedure stabilite dal precedente art. 28.
4. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

Articolo 44

Farmacie

1. In deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.
2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime, come previsto al precedente art. 38, comma 5.
3. L'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde.

Articolo 45

Pubblicità nelle edicole

- 1) Sui chioschi, la pubblicità di quotidiani periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione in sopraelevazione agli stessi.
- 2) Fuori dal Centro Storico, i mezzi di pubblicità o propaganda sono consentiti anche in sopraelevazione dei chioschi.
- 3) L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà e all'interno di quelle concesse in plateatico.

Articolo 46

Distributori di carburanti

- 1) All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde), devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.

Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del presente Regolamento, in riferimento ai limiti di superficie.

- 2) Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
- 3) I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del presente Regolamento.
- 4) I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno di regola esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti, privata o data in concessione. Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello sul suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.
- 5) L'esposizione di forme pubblicitarie a tempo determinato, cosiddetta "temporanea", deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Per poter esporre è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA va presentata in via telematica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale del Comune di San Benedetto del Tronto. L'impresa, una volta ottenuta la RICEVUTA di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la

possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

- 6) La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie dell'area della stazione di servizio.
- 7) Per gli impianti di distribuzione di carburanti, siti in aree soggette a tutela ambientale, non si applicano le norme stabilite nel precedente art. 37 e riguardanti la caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari da autorizzare; restano ferme le procedure previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 47

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

- 1) In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) E' consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purché riportino il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra.
Usate gli appositi contenitori. Grazie".
E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento di mercatini rionali ubicati fuori dal Centro Storico, riportanti comunque il messaggio di cui al comma 2.
In entrambi i casi è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA va presentata in via telematica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale del Comune di San Benedetto del Tronto. L'impresa, una volta ottenuta la RICEVUTA di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.
- 3) E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio di cui al comma 2. Per tali fattispecie non è necessario presentare la SCIA.
- 4) E' consentita, previa presentazione della SCIA, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Articolo 48

Pubblicità fonica

1. E' consentita, a norma dell'art.59 del DPR 16/12/1992 n.495, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi da effettuare nel rispetto degli seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e delle prescrizioni previste nell'autorizzazione sulla base normativa nazionale vigente.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni in materia di propaganda elettorale.

Articolo 49

Pubblicità nei cantieri pubblici e privati

- 1) All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati. Nel centro storico la superficie massima consentita è di 6 mq per facciata.

La durata dell'esposizione pubblicitaria non potrà superare il termine temporale previsto dall'art. 15 commi 2 e 2 bis del D.P.R. 380/01. Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nel precedente art.34.

- 2) Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Nell'ambito del Centro storico la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, previo parere favorevole da parte della Giunta Comunale. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari.

L'esposizione di cartelli pubblicitari su edifici sottoposti a vincolo monumentale è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi del D.lgs 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli edifici privati, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio che autorizza i lavori, la data di inizio degli stessi e l'eventuale concessione di occupazione del suolo pubblico.

La durata dell'esposizione pubblicitaria è pari, in via ordinaria a dodici mesi.

A richiesta può essere concessa una proroga la cui durata non potrà superare il termine temporale previsto dall'art. 15 commi 2 e 2bis del D.P.R. 380/01 con decorrenza dalla data di comunicazione di inizio lavori.

In tal caso le condizioni previste dal presente Regolamento in merito alla regolarità contributiva, dovranno essere assolte sia dal richiedente la proroga che dal titolare dell'abilitazione edilizia.

Per le fattispecie previste al primo e secondo capoverso del presente comma, il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere vincolante del Servizio Giardini Arredo Urbano del Comune, che si esprimerà in merito all'inserimento nel contesto ambientale, sulla durata dell'esposizione, sulla dimensione della pubblicità ed in merito al materiale proposto. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

Il collocamento del messaggio pubblicitario è sottoposto alle valutazioni del Coordinamento Mobilità e Traffico, che esprimerà il proprio parere di competenza in riferimento alle norme del Codice della Strada.

- 3) Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di affiggere manifesti. A tale scopo tutte le licenze e concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature, si intendono comprensive della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna e della parte soprastante, da destinare sia alle pubbliche affissioni che all'esposizione di pubblicità provvisoria.

- 4) Le esposizioni pubblicitarie effettuate sui cantieri pubblici , ad esclusione delle ditte collegate alle attività di cantiere, sono regolate da apposite convenzioni stipulate dai Settori Comunali competenti, previo rilascio della autorizzazione prevista dal presente Regolamento e contestuale pagamento del Canone dovuto.

Articolo 50

Striscioni trasversali

- 1) L'esposizione di striscioni trasversali è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali.
Essi devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune.
- 2) .Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

Articolo 51

Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento

- 1) E' vietata l'installazione di frecce o altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.
E' autorizzabile il collocamento di preinsegne, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di specifici criteri per l'installazione delle medesime (posizionamento, colori, quantità per impresa, ecc.).

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 6. per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci sulle strade e piazze pubbliche.

Nel centro storico, così come definito all'art.6 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, è possibile autorizzare l'installazione di preinsegne per gli esercizi che si trovino nella condizione sopra citata. La tipologia ammessa è quella approvata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. In ogni caso dovranno essere acquisiti i pareri dei Settori Mobilità e Traffico per quanto riguarda la conformità al Codice della Strada ed Arredo Urbano in merito alla quantità delle singole tabelle, nonché l'autorizzazione di compatibilità ambientale.

- 2) . Per l'installazione della regolamentare segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92, la specifica competenza resta riservata all'Ufficio Traffico del Comune. Prima dell'installazione è dovuta la presentazione della dichiarazione , ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento e contestuale pagamento del Canone dovuto.

Articolo 52

Segni orizzontali reclamistici e di direzione

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:
 - a. limitatamente alle sole zone Artigianali e Industriali come definite dal P.R.G, all'interno delle aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo

svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

2. In tutto il territorio comunale, l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o cartelli di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

Articolo 53

Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari

1. Il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, è consentito nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Piano Generale degli Impianti.

2. I cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda da collocare sui tetti degli edifici, possono essere consentiti unicamente nel comprensorio Z.A.I. delimitato dal decreto legislativo n.579/48 e successive modificazioni e integrazioni, nelle previste zone Fieristiche e Annonarie, nell'area del Quadrante Europa e nelle altre zone definite produttive dallo strumento urbanistico.

3. I cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda posti a parete o installati sui tetti di edifici, devono avere una dimensione proporzionata, rispettivamente, ai prospetti o ai volumi dei fabbricati.

4. Per la variazione dei messaggi sui cartelli ed altri mezzi di pubblicità o propaganda ubicati nei centri abitati, si applica la disposizione di cui all'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495/92, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal citato Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La richiesta di variazione del messaggio va presentata allegandone il bozzetto, utilizzando il modulo informatico pubblicato dall'Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata.

5. Ad ogni impianto corrisponde un solo cartello pubblicitario, mono o bifacciale; la superficie autorizzata non è frazionabile per richiedere altre posizioni.

6. Lo spostamento di un cartello pubblicitario riguarda l'intera superficie autorizzata. L'eventuale richiesta in diminuzione di superficie, anche fatta in contemporanea con lo spostamento, non dà diritto ad alcun credito di superficie, che si intende automaticamente rinunciata. La richiesta di ampliamento, riconducibile all'istanza di nuova superficie espositiva, anche in contemporanea con lo spostamento, è possibile solo se vi è disponibilità di superficie di cui all' art.23 e non può derivare dalla diminuzione di superficie di altri cartelli del soggetto richiedente.

7. I cartelli paralleli al senso di marcia dei veicoli, collocati in batteria in un numero non superiore a tre, con una lunghezza complessiva massima di 14 metri lineari di ingombro totale, devono essere allineati tra di loro ed avere lo stesso formato e orientamento. Possono avere ciascuno le seguenti dimensioni:

cm. 200 (base) x cm. 150 (altezza);

cm. 150 (base) x cm. 200 (altezza);

cm. 200 (base) x cm. 200 (altezza);

cm. 250 (base) x cm. 200 (altezza);

cm. 200 (base) x cm. 250 (altezza);
cm. 300 (base) x cm. 200 (altezza);
cm. 200 (base) x cm. 300 (altezza);
cm. 300 (base) x cm. 150 (altezza);
cm. 400 (base) x cm. 300 (altezza);
cm. 400 (base) x cm. 250 (altezza);
cm. 400 (base) x cm. 150 (altezza);

con una distanza minima di metri 1,00 tra di loro e di almeno metri 1,5 dalla superficie del tronco all'elemento di fondazione più prossimo alla pianta. La distanza minima tra due batterie di cartelli paralleli deve essere di metri 20,00.

8. All'interno del centro abitato i cartelli pubblicitari, posti in allineamento a costruzioni fisse, muri, tronchi di alberi e pali luce, vanno in deroga alla distanza dal limite della carreggiata stabilita dall'art. 58 comma 5 del presente Regolamento. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 1,2.

9. La distanza di un cartello parallelo deve essere di almeno mt. 12,50 da altri cartelli ortogonali e mt. 20 dagli impianti di affissione di proprietà comunale.

10. La richiesta di autorizzazione di installazione di nuovi cartelli pubblicitari in aree private, anche in parte, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'assenso del proprietario del terreno. In caso di reclamo da parte del proprietario il cartello deve essere rimosso senza indugio.

11. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari privi di messaggio o non riportanti la scritta "spazio disponibile" apposta sul pannello espositivo richiesto e autorizzato.

12. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile collocati nei centri abitati, devono avere un periodo di variabilità non inferiore a dieci secondi.

Ai veicoli omologati per uso pubblicitario (camion vela e simili) è vietato il parcheggio del mezzo per un periodo superiore a 30 minuti. La sosta che superi i 30 minuti, anche se in luoghi diversi, è consentita solo previa dichiarazione, resa ai sensi dell'art.30 del vigente regolamento, in quanto assimilati agli impianti di pubblicità ai sensi dell'art.47 comma 8 del D.P.R. n.495/92. In assenza della predetta dichiarazione il messaggio pubblicitario in vista dovrà essere oscurato, diversamente scatterà la sanzione prevista dal Codice della Strada per la pubblicità abusiva su area pubblica.

Articolo 54

Impianti all'interno di rotonde. Aiola spartitraffico

1. All'interno del centro abitato è consentita l'installazione di cartelli sulle rotonde stradali, a fronte della manutenzione del verde, previo parere del competente Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale della Polizia Municipale e/o l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, se prevista, alle condizioni previste all'art. 23, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada.
2. Per l'individuazione dei soggetti interessati alla manutenzione delle aree indicate nei commi precedenti, l'Amministrazione procederà mediante gare ad evidenza pubblica.

Articolo 55

Impianti pubblicitari di servizio

- 1.** La pubblicità sugli impianti di servizio, è autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione. Per particolari fattispecie tipologiche, per progetti di rilevante ampiezza e per l'utilizzo pubblicitario di strutture già in essere, può essere acquisito il preventivo parere della Giunta Comunale.
- 2.** Le transenne parapetonali fisse devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la seguente superficie:
 - mq 1 nel centro storico;
 - mq 2 nelle restanti aree.

Articolo 56

Pubblicità temporanea nel Centro Storico

- 1.** Lungo ed in vista delle strade e piazze del Centro Storico, è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di San Benedetto del Tronto e da enti od associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.
- 2.** Nel rimanente territorio del Centro Storico, oltre alle fattispecie di cui al comma 1., può essere consentito il collocamento temporaneo di cartelli o manufatti pubblicitari di natura esclusivamente commerciale e/o pubblicitaria.
- 3.** Su determinazione degli uffici comunali competenti, la Giunta Comunale approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, 6° comma, del D.Leg.vo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
- 4.** L'esposizione di pubblicità temporanea può essere autorizzata per un periodo non superiore all'anno solare e non è più rinnovabile.

Successivamente la pubblicità diviene permanente e segue la normativa prevista per quest'ultima fattispecie.

Nei casi di cui al comma 1bis la durata massima dell'esposizione non potrà superare il termine di 20 giorni, comprensivi di allestimento e disallestimento.

Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nell'art.34 del presente Regolamento.

Articolo 57

Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade

1. E' vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata la collocazione su piante e pali della pubblica illuminazione.
2. E' altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.
3. Fuori dal Centro Storico è consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza alcuna manomissione di suolo pubblico. Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.
4. Lo spazio pubblicitario non può superare di norma i 12 metri per facciata. Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. E' fatto divieto di occupazione dei marciapiedi, salvo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada.
5. L'esposizione di pubblicità temporanea può essere autorizzata per un periodo non superiore all'anno solare e non è rinnovabile. Successivamente la pubblicità diviene permanente e segue la normativa per quest'ultima fattispecie. Nelle zone soggette a tutela ambientale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 del presente regolamento.

Articolo 58

Distanze entro i centri abitati

1. Per le insegne di esercizio poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, la distanza del lato aggettante dal limite della carreggiata è stabilita in 1,5 metri, mentre per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari o di propaganda il limite è fissato in 2 metri.
Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle suddette distanze, nei casi previsti dall'art. 51, comma 2, ultimo capoverso, del D.P.R. n. 495/92.
Le insegne di esercizio poste in modo parallelo alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, devono rispettare 1,5 metri di distanza dal limite della carreggiata.
2. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati e poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, sono comunque autorizzabili purché sia rispettato il limite di 1,5 metri di distanza dal limite della carreggiata.
3. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, non sono soggette a limiti di distanza dal limite della carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.
4. Nelle zone consentite, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dal limite della carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le insegne di esercizio, poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, non debbono rispettare le distanze dai cartelli pubblicitari e da altre insegne e viceversa.
6. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti deroghe relative

alle distanze previste dall'art.51, comma 4 del citato Regolamento:

- a. lettera a): 30 metri anziché 50 metri;
 - b. lettera b): 20 metri anziché 30 metri;
 - c. lettera c): 20 metri anziché 25 metri;
 - d. lettera d): 75 metri anziché 100 metri.
7. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, avendo pertanto riguardo esclusivamente agli impianti collocati sul lato destro della strada.

Articolo 59

Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, sono soggetti alle limitazioni dimensionali e di distanza previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 60

Pubblicità permanente sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamenti di esecuzione e, alla presentazione della dichiarazione di cui all' art. 30 del presente Regolamento e contestuale pagamento del Canone dovuto
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante, non sono soggetti alle limitazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali e nelle "piazze morte", salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

Articolo 61

Pubblicità provvisoria con automezzi ed altri veicoli

- 1) E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende, siano essi in sosta che in movimento, ad eccezione di quelli impiegati ed omologati per uso pubblicitario, nonché di biciclette come definite all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. purché la pubblicità non venga effettuata per conto terzi a titolo oneroso.

L'autorizzazione per l'esposizione di messaggi pubblicitari su biciclette è concedibile a condizione che:

- a. il messaggio sia limitato al cestino anteriore per una superficie massima di cmq. 3.000 (0,30 mq.) ed ai parafanghi posteriori per una superficie max di cmq. 800 (0,08 mq.) per ogni singolo parafango;
- ~~b.~~ che la circolazione avvenga esclusivamente entro il perimetro della zona a traffico limitato (ZTL).

E' comunque dovuta la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative dimensioni e, contestuale pagamento del Canone

- 2) E' inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi

su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

Da tale divieto sono esclusi i veicoli degli spettacoli circensi e dei Luna Park e i veicoli che diffondono messaggi relativi all'attività di gruppi, liste e partiti politici.

- 3) Tali divieti sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica. E' consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione.
- 4) La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea non è soggetta ad autorizzazione.

Articolo 62

Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

Articolo 63

Impianti tecnologicamente avanzati e pubblicità innovativa

1. L'Amministrazione Comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell'intento di incentivare l'innovazione tecnologica, potrà autorizzare, anche in via sperimentale, nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale, dell'inquinamento luminoso e nei limiti del contingente di superficie di cui al precedente art. 11, impianti pubblicitari innovativi e con tecnologia avanzata non contemplati dal presente Regolamento. Le relative autorizzazioni saranno rilasciate previo parere della Direzione Mobilità e Traffico, della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano e della Polizia Municipale, a seconda delle competenze coinvolte nel procedimento.
2. Se dagli impianti autorizzati, anche a seguito del monitoraggio da parte della Polizia Municipale, si riscontrassero possibili rischi alla circolazione stradale, si procederà con lo spegnimento coattivo o con l'oscuramento immediato degli impianti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite.

Articolo 64

Oneri relativi all'esposizione della pubblicità, manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
5. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
7. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
8. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma sono cause di decadenza dall'autorizzazione.

Articolo 64 bis

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 64 -ter

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 65

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

- 1) Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto/mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.

L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti con ripristino della sede stradale.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 23 commi 13-bis, 13-quater del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), nonché la disciplina prevista dal presente Regolamento per la pubblicità abusiva.

Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

- 2) Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

E' consentito, ove possibile, installare provvisoriamente il cartello extra-cantiere per il tempo di durata dei lavori. Alla fine dei lavori, se possibile, il mezzo può essere ripristinato nella originaria posizione; in caso contrario spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti, a cui l'Amministrazione dovrà rispondere entro i termini stabiliti per il procedimento.

In caso di esito negativo della prima istanza, fermo restando l'obbligo di rimuovere l'impianto, il titolare dello stesso potrà inoltrare ancora due nuove istanze. Tale procedura non potrà durare più di un anno dalla data di rimozione. Qualora anche tali istanze

dovessero avere esito negativo, il titolare del mezzo non avrà più diritto a presentare ulteriori istanze perdendo la superficie espositiva a suo tempo autorizzata.

- 3) Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
- 4) Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
- 5) E' fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di Canone relativa al periodo non usufruito.

Articolo 66

Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

- 1) Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato, con ripristino della sede stradale.
Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione e il mezzo pubblicitario si considera abusivo fin dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di cessazione.
- 2) Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni dei successivi artt.68 e 69 del presente Regolamento.

Articolo 67

Decadenza ed estinzione dall'autorizzazione

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art.64 del presente Regolamento, costituiscono ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 68

Diffusione abusiva e difforme

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;
 - b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione, ai sensi dell'art. 23 – comma 13 quater del Codice della Strada, addebitando agli interessati le spese sostenute. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
4. Nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione, il Comune provvede ad inviare diffida a conformare il mezzo pubblicitario entro il termine di 15 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine assegnato, l'autorizzazione decade e l'impianto diventa abusivo a tutti gli effetti. In tal caso scatta la procedura prevista dal precedente comma 3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione fosse impossibilitato ad adeguare il cartello installato in difformità, per sopraggiunti motivi legati alla viabilità o alla mutazione dello stato dei luoghi, dovrà segnalare le suddette motivazioni all'Ufficio competente, provvedendo contestualmente all'immediata rimozione del cartello pubblicitario difforme e presentando una nuova domanda di autorizzazione per il collocamento del cartello in altra posizione, con le stesse modalità indicate all'art. 65, comma 2 del presente Regolamento.
5. Con apposito provvedimento dirigenziale dell'Ufficio che ha proceduto alla rimozione, i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.
6. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, in tutti i casi di installazione abusiva e/o difforme, il Comune, o il concessionario del servizio, attiveranno l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ai sensi del comma 1 dell'art.20 del presente Regolamento, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 69

Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune

- 1) Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, può essere ritirato dagli interessati entro 60 giorni. Tale termine decorre dalla data della diffida nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) e dalla data della rimozione stessa qualora effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13-quater. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle sanzioni previste dalla legge, nonché le spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, ed altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.
- 2) In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non ricuperate dalla vendita.

TITOLO QUARTO - DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo - determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 70

Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di San Benedetto del Tronto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
3. Nell'ipotesi di occupazione e/o diffusione di messaggio abusiva anche tramite pubbliche affissioni, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'indennità di cui all'art.91 del presente Regolamento e le sanzioni irrogabili ai sensi di legge e del presente regolamento.
4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
5. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'indennità e delle sanzioni.
6. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
7. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 71

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione. Sono soggetti al Canone per l'intera superficie e con la tariffa prevista per il suolo, i ponteggi in cui è consentito il sottostante passaggio pedonale.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 72

Occupazioni con passi carrabili

1. Non rientrano nella definizione di passi carrabili di cui all'art.13 del presente Regolamento, gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso con rilasciato divieto di sosta, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.
3. **Il Canone è dovuto a prescindere dall'utilizzo del passo carrabile.** In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Chiunque esponga cartelli di passo carraio abusivi viene punito ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 73

Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica

- 1) Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui al co.2 dell'art.79 del presente regolamento.
- 2) Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il Canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo occupato, fermo restando il Canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi al filo del manto stradale.
- 3) Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 74

Attività edile

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia gli spazi occupati che gli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.
- 2) Qualora il cantiere edile interessi aree stradali destinate alla sosta di veicoli tariffata, la tariffa standard, per questa superficie è maggiorata del 50%.

Articolo 75

Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;
- d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, in deroga al criterio generale, le superfici sono considerate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq.;
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

Le superfici così calcolate sono ulteriormente ridotte del 50% a decorrere dall'undicesimo giorno di occupazione.

Articolo 75-bis

Occupazioni eventi sportivi, turistici, culturali e simili inseriti nel cartellone degli eventi realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale

1. Per le iniziative inserite nel cartellone degli eventi realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale, in deroga al principio generale, le superfici sono considerate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq.;
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

Le superfici così calcolate sono ulteriormente ridotte del 50% a decorrere dall'undicesimo giorno di occupazione.

Articolo 76

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati ovvero in metro lineare se più confacente, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art.4 comma 2 e come da allegato A al presente regolamento;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, tenuto conto dei criteri di computo di cui alle disposizioni del presente Regolamento;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del Canone sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio di cui alla lett.a) del co.1 del presente articolo, che i coefficienti di valore economico di cui alla lett.d) dello stesso articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.

3. E' facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata.

4. Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

5. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 77

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno).
- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma. Il numero

complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

Articolo 78

Criteria per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione, tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari. Il Canone è determinato, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, con tariffe differenziate:

- *fino al metro quadrato*
- *oltre il metro e fino a cinque metri quadrati*
- *oltre cinque e fino a otto metri quadrati*
- *oltre otto metri quadrati*

Per la diffusione di messaggi mediante impianti e mezzi non di carattere stabile, si applica la tariffa giornaliera, prevista anche per periodi fino a 30 giorni, 60 e 90 giorni, multipla della prima; oltre 90 giorni è dovuta la tariffa pari a quella annua prevista.

2. Per il presupposto della diffusione del messaggio pubblicitario, anche se effettuato mediante affissioni, è altresì prevista sulla tariffa standard di legge l'applicazione di una maggiorazione per categorie (Speciale e Normale) come da elencazione di cui all'Allegato C al presente Regolamento. Mezzi pubblicitari posti all'intersezione di una via in categoria normale con una in categoria speciale, subiscono, se visibili da quest'ultima, la maggiorazione di cui al presente comma. La misura della maggiorazione della tariffa standard di legge, da applicarsi per le diffusioni in categoria speciale, è rimessa alla delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe.
3. Nella delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le categorie del territorio, che i coefficienti di valore economico di cui del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.
4. Nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti.

5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice strutturale da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, la tariffa andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
6. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
7. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; per le superfici superiori al metro quadrato alla metratura successiva.
9. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
10. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte parallele, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
12. Per la pubblicità - diversa da marchio, ragione sociale e indirizzo della ditta - apposta sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, il canone è stabilito in misura fissa non frazionabile a seconda delle seguenti classi di veicoli:
 - di portata fino a 3000 chilogrammi
 - di portata superiore a 3000 chilogrammi
 - rimorchio di portata fino a 3000 chilogrammi

- rimorchio di portata superiore a 3000 chilogrammi
 - non ricompresi nelle precedenti classi
13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede, sulla base della superficie del mezzo o del messaggio apposto. E' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.
 14. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo e per periodi di 15 giorni o frazione.
 15. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per ciascun aeromobile per giorno o frazione. Rileva, ai fini dell'applicazione del Canone, il transito sul territorio comunale, compresi lo specchio acqueo e la fascia marittima limitrofa, a bassa quota, anche senza l'esecuzione di evoluzioni e/o passaggi ripetuti.
 16. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto ciascun pallone frenato e simili per giorno o frazione.
 17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, per ogni giorno o frazione. Nel caso in cui la diffusione avvenga da un punto fisso collegato a più altoparlanti, così da diffondere contemporaneamente la pubblicità in ampie fasce del territorio comunale, viene applicata, se la distanza fra i due altoparlanti estremi, misurata lungo la linea che unisce tutti gli altoparlanti, è più di un chilometro lineare, una maggiorazione del 100%.
 18. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata, se collocate all'interno dei locali, tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art.30 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.
 19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito. La distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario è consentita esclusivamente mediante consegna nelle mani del destinatario, deposito nelle cassette postali e in locali pubblici o aperti al pubblico. E' vietato il lancio, anche da veicoli e aeromobili, il deposito nelle auto in sosta e la consegna nelle mani di conducente/passeggeri degli autoveicoli in circolazione nel territorio comunale.

Articolo 78 - bis

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di led, diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il

Canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, con le modalità previste al co.1 del precedente art.78.

2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il Canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 79

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di San Benedetto del Tronto, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 50,00**.
2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. **Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini** si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa annua.
4. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il comune di San Benedetto del Tronto in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad **€ 1,20**. Per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti e mezzi non di carattere stabile sono previste tariffe per periodi fino a 30, 60 e 90 giorni, multipla della prima.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti territoriali e di valutazione economica deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il canone. Per il primo anno di vigenza del Canone i predetti coefficienti, sono determinati in sede regolamentare ed indicati nell'Allegato D al presente regolamento.
6. Le tariffe ed i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 80

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le esposizioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuo, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione/esposizione diviso in dodicesimi.
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. La tariffa in via ordinaria al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie previste si determina attraverso la seguente procedura:

Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente territoriale x coefficiente di valutazione economica x superficie.
4. Le maggiorazioni e le riduzioni delle tariffe previste dal presente Regolamento si applicano sulla tariffa standard di legge.

Articolo 81

Riduzioni delle tariffe per le occupazioni

1. Per le **occupazioni permanenti**, la tariffa standard è ridotta:
 - a) per i passi carrabili;
 - b) per gli spazi soprastanti il suolo;
 - c) per gli spazi sottostanti il suolo.
2. Per le **occupazioni temporanee**, la tariffa standard è ridotta:
 - a) per gli spazi soprastanti il suolo;
 - b) per gli spazi sottostanti il suolo;
 - c) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, turistiche, culturali e sportive, qualora l'iniziativa sia effettuata per fini non economici e non abbia alcuna rilevanza economica;
 - d) con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - e) per esercizio dell'attività edilizia;
 - f) per attività di somministrazione dei pubblici esercizi.

Articolo 82

Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa **standard di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni, del:**
 - a) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, turistiche, culturali e sportive, qualora l'iniziativa sia effettuata per fini non economici e non abbia alcuna rilevanza economica e il messaggio non contenga riferimenti commerciali;
 - b) 50% per la pubblicità istituzionale dello stato e degli enti pubblici territoriali;
 - c) 50% per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - d) 50% per gli annunci mortuari.

Articolo 83

Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, ERAP (Ente regionale Per l'abitazione Pubblica) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e comunque che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- d)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h)** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, intesa anche quale sommatoria di superfici arrotondate singolarmente con il criterio di cui all'art. 78 co.8. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadri il Canone è dovuto per l'intera superficie. Le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del relativo Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per banche, assicurazioni, ecc.), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi

diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al Canone per l'occupazione, le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni indicate nell'art.7, commi 2 e 3 del presente Regolamento;

b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico e le vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, quando ciascuna occupazione temporanea non superi mq. 0,50;

d) le occupazioni con tende fisse o retrattili prive di messaggio pubblicitario. Se lo contengono, non è assoggettata la superficie eccedente quella imponibile del messaggio pubblicitario;

e) le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico.

f) Le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS costituite ai sensi del D.Lgs n.460/97 e successive modificazioni);

g) le occupazioni effettuate dalle Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991, iscritte nella sezione "Cooperazione sociale" del registro prefettizio;

h) le occupazioni fino a 20 mq. effettuate da associazioni, comitati e fondazioni per iniziative prive di rilevanza economica;

i) le occupazioni effettuate dalla Protezione Civile.

3. Non sono assoggettate al Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni, le seguenti fattispecie:

- a) la pubblicità relativa alle attività istituzionali del Comune di San Benedetto del Tronto da esso svolte in via esclusiva;
- b) la pubblicità delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di San Benedetto del Tronto purché prive di sponsorizzazioni;
- c) la pubblicità delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) la pubblicità relativa ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
- e) la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS costituite ai sensi del D.Lgs n.460/97 e successive modificazioni);
- f) le ulteriori insegne di esercizio con superficie complessiva fino a mq. 5, installate temporaneamente, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e previa presentazione della SCIA di cui all' art. 28 del presente Regolamento, nell'area di cantieri aperti per la realizzazione di opere pubbliche e per il periodo di durata dei lavori, in aggiunta a quelle già presenti la cui visibilità è compromessa per la presenza del cantiere.
- g) i cartelli/teli "vendesi/affittasi", purché collocati in aderenza alle pareti e negli immobili a cui si riferiscono, privi di riferimenti pubblicitari del soggetto che cura l'attività di intermediazione mobiliare, di superficie non superiore a ¼ di mq. Tali tipologia di cartelli sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione se di superficie non superiore a un quarto di mq.

Articolo 84

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione.

Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate anticipate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno del primo periodo di occupazione.

Per importi superiori a euro 2.000,00, la cui occupazione supera 90 giorni, è ammesso il versamento in tre rate anticipate, di cui la prima non oltre il rilascio, le successive entro il primo e secondo periodo di occupazione corrispondenti a 1/3 e 2/3 dei giorni complessivi.

Per importi superiori a euro 5.000,00, la cui occupazione supera 90 giorni, è ammesso il versamento in quattro rate anticipate, di cui la prima non oltre il rilascio, le successive entro il primo, secondo e terzo periodo di occupazione corrispondenti a 1/4, 2/4 e 3/4 dei giorni complessivi.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Per le affissioni il versamento del Canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 84 - bis

Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente, per il tramite dell'Azienda Multi Servizi S.p.A., nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, l'Azienda Multi Servizi S.p.A. provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta, con l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.91 co. 4 e degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle Entrate vigente alla data del versamento, aumentato di tre punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza, entro e non oltre gg. 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 85

Servizio pubbliche affissioni

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, effettuata dal Comune e svolto in affidamento all'azienda in house, Azienda Multi Servizi S.p.A., in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di San Benedetto del Tronto di pubblico interesse
- 2) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni come definite al precedente comma 1) mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 86

Oggetto e soggetti obbligati

- 1) Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo pubbliche affissioni si applica ai manifesti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.
- 2) Per l'affissione gli interessati devono fare apposita richiesta all'Azienda Multi Servizi S.p.A. a cui è affidato lo svolgimento del servizio, consegnando o facendo pervenire gli avvisi franco di ogni spesa, almeno 4 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'affissione. In caso contrario, compatibilmente con le commissioni già programmate e regolarizzate, l'Azienda Multi Servizi S.p.A. procederà all'affissione entro dieci giorni dall'arrivo dei manifesti. Qualora ciò non fosse possibile, il committente sarà informato per iscritto.
- 3) I soggetti interessati all'affissione e titolari di una concessione di affissione in regime agevolato, devono avvalersi degli uffici comunali competenti per materia (cultura, scuola, elettorale, ...) per la formalizzazione della richiesta completa dei dati necessari.

Articolo 87

Spazi per le affissioni

- 1) Spetta al Comune il potere di determinare gli spazi in cui è permessa l'affissione, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti;
- 2) Per l'installazione di impianti per affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune, o dati in concessione, è derogabile il rispetto delle distanze minime in conformità a quanto previsto dal 6° comma dell'art. 23 del D.Lgs. n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento riferite ad altre tipologie pubblicitarie.

Articolo 88

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alla durata, all'importanza delle località del territorio comunale in cui viene affisso (Normale o Speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

Il Canone è determinato per metro quadrato di superficie, con tariffe differenziate:

- fino a due metri quadrati (manifesto cm. 70x100 = 1 mq. e cm. 100x140 = 2 mq.)
- oltre due e fino a otto metri quadrati (manifesto cm. 140x200 = 3 mq.)
- oltre otto metri quadrati (manifesto cm. 600x300 = 18 mq.)

2. Alla tariffa standard, eventualmente ridotta secondo le previsioni del precedente art.82, sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- 50% per commissioni di affissione inferiore a cinquanta metri quadrati
- 100% per la scelta delle posizioni da parte del committente
- 100% per manifesti affissi nella categoria speciale.

La tariffa in via ordinaria si determina attraverso la seguente procedura:

Tariffa standard giornaliera di legge x i primi coefficienti (durata e superficie) = Nuova tariffa a cui vengono sommati gli importi risultanti dall'applicazione degli ulteriori coefficienti di valutazione economica che ricorrono.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui sono stati consegnati i manifesti o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni aventi rilevanza economica, è dovuto una maggiorazione del Canone di € 40,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

3. L'esposizione del medesimo manifesto può essere ripetuta non prima della scadenza della precedente affissione.
4. I manifesti recapitati in ritardo avranno scadenza uguale a quella del periodo indicato nell'ordine presentato dallo stesso committente e saranno affissi tenendo conto delle disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.
5. Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo e dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore. Qualora tale ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta per l'inizio dell'affissione, deve esserne data comunicazione al committente il quale può rinunciare all'affissione.
6. Prima dell'inizio dell'affissione, l'interessato può chiederne per iscritto la rinuncia. In tal caso dovrà comunque corrispondere la metà del Canone dovuto.
7. La scadenza dell'affissione è indicata con il timbro dell'Ufficio preposto impresso sui manifesti, in relazione al periodo pagato dal committente. In ogni caso, la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
8. Il giorno successivo al completamento dell'affissione, l'Ufficio competente, su richiesta del committente, deve mettere a disposizione la nota delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi.
9. Il pagamento della Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

10. Le tariffe e i coefficienti determinativi del Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.
11. Nei locali dell'Azienda Multi Servizi S.p.A. devono essere esposti, in maniera ben visibile al pubblico, la tariffa del Canone ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la relativa categoria di appartenenza, nonché il registro cronologico delle affissioni.

Articolo 89

Annunci funebri

- 1) L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi predisposti o autorizzati dal Comune di San Benedetto del Tronto. Qualora i relativi supporti vengano collocati in aree o in prossimità di edifici vincolati è necessario il nulla osta del competente organo di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le affissioni di annunci funebri vengono eseguite secondo le seguenti prescrizioni:
- le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate, previo pagamento del canone, nei seguenti orari: ore 7:00, ore 11:00 e ore 17:00. I manifesti dovranno essere consegnati allo sportello dell'Azienda Multi Servizi S.p.A. - Via T. Mamiani 29 e, solo in caso di chiusura, depositati, previo avviso telefonico all'operatore, nell'apposita cassetta disponibile al predetto indirizzo, con allegata copia del pagamento del canone;
 - è vietata l'autoaffissione dei manifesti nei giorni feriali; nei festivi e nel caso di indisponibilità del servizio pubblico, è consentito alle agenzie funebri di procedere in proprio all'affissione negli spazi riservati unicamente dell'annuncio del decesso. Nel primo giorno lavorativo successivo, dovrà essere dichiarata e versato il canone relativo. I manifesti privi del timbro comprovante l'esecuzione dell'affissione da parte dell'Azienda Multi Servizi S.p.A. e non dichiarati nei termini di cui sopra saranno coperti;
 - i manifesti dovranno avere le dimensioni di 35 cm. di base e 50 cm. di altezza. Non si darà corso all'affissione di manifesti aventi formato diverso da quello stabilito. Sono consentiti un numero massimo di venti manifesti per annuncio, partecipazione e ringraziamento, dieci in caso di anniversario. Qualora vengano richieste espressamente dal committente le posizioni di affissione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato del relativo coefficiente;
 - i manifesti resteranno affissi quattro giorni e, in caso di necessità di spazi per nuovi annunci di decesso, potranno essere coperti prima, purché si sia già svolta la funzione. Ricorrendo dette condizioni di necessità, si procederà alla copertura di quelli la cui funzione si è svolta prima. A parità di condizioni, dovrà essere coperto prioritariamente quello pubblicato dalla stessa agenzia funebre richiedente la nuova affissione.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 90
Accertamento

1. Il Comune, in proprio tramite il Settore competente, ovvero tramite l'Azienda Multi Servizi S.p.A., provvede alla verifica e all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie abusive, nonché delle sanzioni, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019 e delle disposizioni del Regolamento comunale delle Entrate.
2. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 16,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
3. Il Settore competente, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, provvede alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale delle Entrate.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 91
Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari ed affissioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo pari al canone ed un massimo pari al doppio dello stesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 90 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un decimo di punto percentuale (0,1%) del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, un quinto di punto percentuale (0,2%) per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo. Per ritardi superiori ai sessanta giorni si applica la sanzione pari al quindici per cento (15%) dell'ammontare del canone, del trenta per cento (30%) se il ritardo è superiore a novanta giorni.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 92

Riscossione coattiva

- 1) L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento vengono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1 comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 93

Interessi

- 1) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2) In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 94

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di

cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 95

Contenzioso

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 96

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo che con norma nazionale venga previsto un differimento o una facoltà di applicazione, in tal caso entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la sua vigenza è obbligatoria per legge.
- 2) Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
- 4) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, è compito del Settore Comunale cui compete il rilascio la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021 e, se necessario, il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e, tenuto conto di quanto previsto dal seguente comma 5 del presente articolo, comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale differenza al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
- 5) Per gli accessi aventi titolo edilizio, dato atto della portata innovativa del Canone patrimoniale, i settori titolati al rilascio dei titoli di concessione/autorizzazione provvederanno a richiedere ai titolari la documentazione integrativa finalizzata al conseguimento della concessione/autorizzazione, con modalità e procedure che riducano gli adempimenti a carico dei cittadini interessati.

6) Qualora alla data di entrata in vigore del Canone, non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità applicate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare, preferibilmente a mezzo pec, al concessionario e/o al soggetto autorizzato che al dichiarante, entro la data del 30 giugno 2021. Il soggetto passivo, entro gg. 30 dalla ricezione, deve effettuare il versamento della maggior somma dovuta. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggior somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso.